



CAPO I

ORIGINI - SEDE - SCOPI E MEZZI DELL'ISTITUTO

ARTICOLO 1 ORIGINI

L'Istituto Provinciale degli Esposti di Venezia, col titolo originario di Ospedale della Pietà, fu fondato nel 1335 da Fra' Pietro d'Assisi, francescano. L'Istituzione fu riconosciuta e sorretta nel 1346 dal doge Andrea Dandolo. Fra' Pietro, raccolti in breve tempo caritatevoli soccorsi, prese ad usare dapprima diciassette case nella Parrocchia di S. Francesco della Vigna di proprietà di Lucrezia Dolfin, che le lasciò alla Pia Istituzione. Negli stessi anni il fondatore acquistò in proprio nome un vasto stabile in parrocchia di S. Giovanni in Bragora, ove collocò la sezione dei bambini, stabile che, con dispensa papale, lasciò all'Istituzione col testamento del 12 luglio 1348.

Il Maggior Consiglio, con decreto 15 dicembre 1353, nominò i Dogi juspatroni dell'Ospedale. Da questa data fino ai primi anni del '600 l'Ospedale della Pietà fu guidato da una Priora eletta dalla Scuola o confraternita di Santa Maria dell'Umiltà con sede nel monastero della Celestia. Dal 1604 e fino al cadere della Repubblica l'Istituto fu amministrato da una congregazione di Nobili, patrizi e cittadini.

Nel secolo XVIII l'Istituzione era giunta ad avere un'importanza tale da consentire che venisse eretta una nuova Chiesa col titolo di Santa Maria della Visitazione, sulla quale l'Ospedale aveva diritto di patronato. Il Doge Pietro Grimani, nel 1745, vi pose la prima pietra. L'Istituzione fece parte della cosiddetta Unione dei Quattro Maggiori Ospedali, assieme ai Derelitti, agli Incurabili e ai Mendicanti, cui presiedeva il Magistrato dei Provveditori sopra Ospedali e Luoghi Pii.


Dalla caduta della Repubblica al 1807 l'Ospedale fu amministrato dal Comune, mentre, dal 1807 al 1826, fece parte della Congregazione di Carità. Nel 1826 l'Istituzione fu dichiarata autonoma e fu affidata ad un medico-direttore e ad un amministratore-cassiere, assumendo la denominazione di Istituto Centrale degli Esposti. Nel 1871, con deliberazione 12 aprile del Consiglio Provinciale di Venezia approvata con R.D. 1 novembre 1871, la Pia Opera venne dichiarata "Istituto Provinciale degli Esposti", ossia destinato a servire tutta la provincia.

Dal 1935 prese in nome di "Istituto Provinciale per l'Infanzia Santa Maria della Pietà", il cui Statuto veniva deliberato, in via definitiva, dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 22 gennaio e del 15 ottobre 1935 e approvato con R.D. 3.2.38 con lo status di I.P.A.B. (Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza) ex L. 17.7.1890 n. 6972.

ARTICOLO 2 NATURA GIURIDICA E SEDE LEGALE

1. L'Istituto Provinciale per l'Infanzia "Santa Maria della Pietà" è un ente pubblico senza scopo di lucro a cui è riconosciuta, anche agli effetti fiscali, la finalità sociale delle attività svolte, nonché l'equiparazione all'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, di cui al D.Lgs. del 4 maggio 2001, n. 207, regolato negli aspetti fondamentali dal presente Statuto, nonché dalla normativa nazionale e regionale di settore.

2. L'Istituto Provinciale per l'Infanzia "Santa Maria della Pietà" ha sede in Venezia - Sestiere di Castello - numeri civici 3701 - 3698 - 3702- 3703/A - 3706 - 3639.



ARTICOLO 3 FINALITÀ DELL'ISTITUTO

1. L'Istituto Provinciale per l'Infanzia "Santa Maria della Pietà", richiamandosi alle originarie finalità, in armonia con la programmazione regionale, ha per scopo lo svolgimento di ogni attività sociale, culturale, tecnica e amministrativa necessaria all'erogazione di servizi e prestazioni di natura socio assistenziale e socio-sanitaria, formativa e benefica utile a migliorare le condizioni di vita dell'infanzia e della maternità in difficoltà.

2. L'Istituto provvede all'assistenza dell'infanzia e alla maternità in situazioni di difficoltà, mantenendo ed aggiornando i propri interventi e servizi in relazione alle nuove situazioni di disagio sociale assolvendo in tale ambito i compiti di assistenza all'infanzia sia direttamente sia mediante convenzione con soggetti pubblici e/o privati. L'Istituto svolge, in tali ambiti, compiti di formazione e promozione, di studio, ricerca e documentazione, di sperimentazione, informazione e servizi di assistenza in tutti i campi riguardanti l'infanzia, ivi compresi gli ambiti ad essa collegati dell'adolescenza, della famiglia, della maternità e della condizione della donna, al fine di prevenire situazioni di rischio.

3. Le attività dell'Istituto sono caratterizzate da forme di integrazione con gli enti locali, secondo le loro specifiche competenze e la loro programmazione, nonché con le istituzioni ed organizzazioni che operano a vario titolo nei suddetti ambiti, a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale.

4. L'Istituto sviluppa ogni iniziativa di conservazione, tutela e valorizzazione del proprio patrimonio storico-artistico, anche mettendo a disposizione di enti pubblici e/o privati propri beni per finalità artistiche e culturali.

5. L'Istituto può perseguire le finalità statutarie anche partecipando o avvalendosi di società, enti di diritto privato e no-profit nei limiti della propria natura di ente senza scopo di lucro e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

CAPO II PERSONALE E MEZZI

ARTICOLO 4 RISORSE UMANE

1. Per lo svolgimento delle proprie attività l'Istituto utilizza il personale, individuato dall'apposita dotazione organica.

2. Il personale dell'Istituto concorre al perseguimento degli scopi dell'Ente, secondo i programmi definiti dagli organi di governo.



3. La dotazione organica ed ogni aspetto inerente al trattamento giuridico ed economico del personale sono disciplinati dai vigenti contratti collettivi di lavoro del Comparto Regioni-Enti Locali e da apposito regolamento adottato dall'Ente.

4. L'Istituto può costituire rapporti di collaborazione, di somministrazione lavoro, o comunque a tempo determinato, in relazione a specifiche e temporanee esigenze.

ARTICOLO 5 RISORSE FINANZIARIE

L'Istituto provvede al conseguimento dei propri fini:

- a) con i corrispettivi per servizi a qualsiasi titolo erogati a favore di soggetti privati ed pubblici;
- b) con contributi assegnati da Enti pubblici o privati per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto;
- c) con contributi di enti e di organizzazioni nazionali ed internazionali riconosciute e non, anche a fine di liberalità;
- d) con ogni altro introito che non sia destinato e vincolato all'aumento dei propri beni patrimoniali;
- e) con i proventi del proprio patrimonio.

Il patrimonio può essere aumentato, integrato e trasformato a seguito di oblazioni, donazioni, legati ed elargizioni di soggetti pubblici o privati o con operazioni effettuate dall'Istituto stesso con le proprie risorse di bilancio espressamente destinate a tali scopi.

CAPO III ORGANI E FORME DI PUBBLICITÀ DELL'ISTITUTO

ARTICOLO 6 ORGANI DELL'ISTITUTO

Sono Organi dell'Istituto:

di governo e di indirizzo:

- a) il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- b) il Consiglio di Amministrazione

di gestione:

- c) il Segretario Direttore

di controllo:

- d) il Collegio dei Revisori dei Conti



ARTICOLO 7 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente dell'Istituto è nominato dal Prefetto di Venezia tra i componenti del Consiglio, nominati ai sensi dell'art. 8 dello Statuto.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Istituto ed assicura con la sua opera l'unità di indirizzo dell'Ente.

Il Presidente, in particolare:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto e la sua rappresentanza in giudizio;
- b) redige la relazione inerente l'andamento della gestione e i risultati conseguiti;
- c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, comunicandone con almeno tre giorni di anticipo la data e l'ora di convocazione, l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno;
- d) formula al Consiglio di Amministrazione proposte programmatiche utili al conseguimento dei fini istituzionali dell'Istituto;
- e) vigila sull'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- f) adotta gli atti espressamente delegati dal Consiglio di Amministrazione, riferendone successivamente al Consiglio stesso;
- g) adotta gli atti di competenza del Consiglio nei casi di improrogabilità ed urgenza. Tali atti devono essere portati a conoscenza dei Consiglieri entro sette giorni dalla loro adozione ed a ratifica nella prima seduta successiva alla loro adozione e comunque non oltre trenta giorni;

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni spettano al Consigliere più anziano di età.

ARTICOLO 8 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è formato da 5 membri, compreso il Presidente, nominati dalla Città Metropolitana tra le persone in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 anni dalla data di insediamento e comunque sino a quando non si sia provveduto al suo rinnovo da parte del competente organo.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo, di programmazione, di controllo e di vigilanza sulla gestione dell'Ente.

2. Il Consiglio definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, al fine del perseguimento degli scopi statutari, assegna le risorse e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive impartite.

A tal fine:

- a) approva le proposte programmatiche, nonché le relazioni annuali sull'attività espletata, anche da presentare agli enti di competenza;
- b) approva gli atti di programmazione economica- finanziaria ed il bilancio d'esercizio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- c) approva i regolamenti dell'Istituto;
- d) definisce i programmi e gli obiettivi da attuare, verifica la gestione da parte della struttura amministrativa dell'Istituto e la rispondenza dei risultati alle direttive impartite;
- e) nomina il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) adotta tutte le altre decisioni comunque attinenti alla organizzazione dell'Istituto per il



conseguimento delle finalità istituzionali, che non siano espressamente riservate ad altri organi del presente statuto, o che non siano attribuite ai dirigenti dal regolamento di organizzazione e dalle leggi vigenti;

- g) la modifica dello Statuto;
- h) l'adozione dei regolamenti l'adozione della Pianta Organica e le relative modificazioni;
- i) trasformazioni patrimoniali, acquisti, alienazioni e permutazioni immobiliari e del patrimonio storico artistico (di valore superiore a 25.000 Euro);
- j) locazioni e conduzioni di immobili per un periodo eccedente i nove anni;
- k) l'accettazione di lasciti e donazioni;
- l) la nomina del Segretario Direttore;
- m) la determinazione dell'indennità di carica;
- n) l'approvazione e la verifica periodica dei progetti e degli interventi di ampliamento, diminuzione, trasformazione dei servizi erogati.

ARTICOLO 9 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Gli atti sono approvati quando abbiano riportato il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente almeno una volta ogni due mesi o su richiesta scritta motivata da almeno due Consiglieri.

Le votazioni avvengono a voto palese salvo quando riguardino persone oppure su richiesta esplicita di almeno due membri del Consiglio.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Segretario Direttore.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono proposte ed illustrate al Consiglio dal Presidente medesimo o da un Consigliere designato allo scopo.

Controllati gli esiti delle votazioni, palesi o segrete, il Presidente, con l'assistenza del Direttore che funge da segretario, ne proclama i risultati.

Di ogni seduta del Consiglio di Amministrazione è redatto verbale a cura del Segretario Direttore, che può avvalersi di collaboratori. Il verbale deve contenere le decisioni adottate nel corso di ciascuna seduta con il riassunto delle discussioni tenute intorno ai singoli oggetti. Il verbale deve dare atto dell'esito delle singole e specifiche votazioni, riportando i voti favorevoli e contrari espressi su ciascun atto dai componenti il Consiglio di Amministrazione e la loro unanime espressione.

Nel verbale deve essere data menzione della presenza dei singoli componenti, nonché del loro allontanamento nel caso che si assentino anche temporaneamente dalla seduta. Ogni componente ha diritto di far verbalizzare il proprio motivato dissenso dalle votazioni.

L'avviso di convocazione deve essere reso noto al Consigliere almeno tre giorni prima della seduta e deve contenere l'ordine del giorno fissato dal Presidente. Possono essere iscritti all'ordine del giorno anche argomenti specifici richiesti in forma scritta da almeno due Consiglieri purché la richiesta pervenga prima dell'invio dell'avviso di convocazione del Consiglio.

La convocazione d'urgenza del Consiglio avviene per mezzo di avviso con allegato ordine del giorno consegnato a ciascun Consigliere almeno 24 ore prima della data della seduta.

Il Consiglio può motivatamente richiedere ai Revisori dei Conti l'assistenza alle sedute del Consiglio con tutte le funzioni fissate dalla legge.

ARTICOLO 10



INCOMPATIBILITÀ - DURATA - DIMISSIONI E DECADENZA - DEGLI AMMINISTRATORI

L'ineleggibilità, l'incompatibilità, l'incapacità e la revoca dei Consiglieri sono regolate dalla legge.

I Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione e ne è disposta comunicazione al soggetto di nomina affinché provveda alla sostituzione del Consigliere decaduto. Il Consigliere nominato in sostituzione dura in carica quanto vi sarebbe rimasto il Consigliere sostituito.

E' garantito a ciascun Consigliere l'accesso agli atti e documenti, anche preparatori, di ciascun procedimento dell'Ente.

Gli amministratori dell'Istituto non adempiono al proprio mandato in rappresentanza degli enti o soggetti di nomina, poiché dal momento dell'insediamento assumono unicamente obblighi nei confronti dell'Istituto medesimo, dovendo concorrere al miglior perseguimento delle relative finalità istituzionali ed alla corretta applicazione dello statuto e dei regolamenti.

Le dimissioni devono essere presentate per presa d'atto al Consiglio di Amministrazione al quale compete pronunciarsi in merito ed il Presidente deve tempestivamente attivare il soggetto di nomina per la sostituzione.

L'amministratore dimissionario rimane comunque in carica sino a che il successore non abbia assunto l'ufficio.

Possono essere corrisposte indennità o gettoni di presenza in favore degli Amministratori nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 11 IL SEGRETARIO DIRETTORE

Al Segretario Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Istituto, compresa l'adozione degli atti di sua competenza che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Egli è responsabile della gestione e dei relativi risultati.

Il Segretario Direttore, nell'esercizio di tali poteri ed attribuzioni, assume tutti gli atti di sua competenza come indicati nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Il Segretario Direttore esprime parere sulla legittimità dei provvedimenti sottoposti al Consiglio di Amministrazione e partecipa alle riunioni, ne assume la funzione di Segretario ed è responsabile dei verbali.

Nell'ambito delle proprie funzioni il Segretario Direttore Generale può delegare specifiche attribuzioni di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa ai Dirigenti.

Le funzioni di Segretario Direttore vengono attribuite dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

In caso di assenza o di impedimento del Segretario Direttore le funzioni possono essere temporaneamente assegnate ad altro Dirigente o funzionario.

ARTICOLO 12 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione.



I componenti del Collegio dei Revisori sono scelti secondo quanto previsto dalle norme vigenti e svolgono le funzioni da esse attribuite con apposito regolamento.

I componenti del Collegio rimangono in carica per 3 anni, non sono revocabili, salvo che non adempiano secondo le norme di legge e di statuto al loro incarico, e sono rieleggibili per una sola volta.

I Revisori sono tenuti ad assistere con funzioni indicate dalla legge alle sedute del Consiglio di Amministrazione, quanto questo ne faccia motivata richiesta. Le indennità del Collegio, le cause di ineleggibilità, incompatibilità, incapacità e decadenza dei suoi membri sono definite da apposito regolamento adottato dall'Ente nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

I Revisori collaborano con il Consiglio di Amministrazione nelle sue funzioni, garantendo in particolare la regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai regolamenti dell'Ente.

ARTICOLO 13 FORME DI PUBBLICITÀ

Presso la Sede dell'Istituto è sito l'albo dell'Ente ove sono pubblicati tutti gli atti secondo quanto stabilito dalla legge, dagli statuti delle II.PP.AA.BB. e dai regolamenti.

Secondo quanto previsto dalla legge, l'Ipab applica ai propri atti i principi di trasparenza e pubblicità.

Il Segretario Direttore cura la pubblicazione degli atti, garantendo l'accessibilità agli stessi a chiunque ne abbia diritto, la loro integralità e certificando l'avvenuta pubblicazione, secondo la normativa vigente in materia.

CAPO IV

ARTICOLO 14 NORMA DI RINVIO

Fino al subentro della Città Metropolitana di Venezia alla Provincia di Venezia la nomina del Consiglio di Amministrazione rimane di competenza del legale rappresentante di quest'ultima.

